



**ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 8 CCNL FUNZIONI LOCALI  
TRIENNIO 2019-2021**

IL GIORNO 28 MAGGIO 2024 ALLE ORE 10.30 PRESSO LA SEZIONE PERSONALE SITA IN BARI, PREMESSO CHE:

- IN DATA 30.04.2024, È STATA SOTTOSCRITTA L'IPOTESI DI ACCORDO AVENTE AD OGGETTO:

**l'esame e l'approvazione dei seguenti articoli dello schema di Regolamento regionale per la disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all'Amministrazione regionale nei giudizi tributari:**

- **ARTICOLO 2 - *Attribuzione delle propine***
- **ARTICOLO 4 - *Rendicontazione delle propine***

- IN DATA 07.05.2024, LA SUDETTA IPOTESI È STATA TRASMESSA AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 7, DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, PER IL CONTROLLO SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI CON I VINCOLI DI BILANCIO;
- IN DATA 09.05.2024, E' STATO ACQUISITO A PROTOCOLLO N. AOO\_RP 0220010 IL VERBALE N. 336/2024 RELATIVO ALLA CERTIFICAZIONE SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- L'ORGANO POLITICO, CON D.G.R. N. 612 DEL 13.05.2024 HA AUTORIZZATO IL DOTT. NICOLA PALADINO, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELLA SUINDICATA IPOTESI DI ACCORDO DEL 30.04.2024;

TRA:

**IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:**

DOTT. NICOLA PALADINO *FIRMATO*

**E LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE COMPOSTA DA:**

ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2, LETT. B), CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021

FP CGIL – SEGRETERIA REGIONALE:

Patrizia TOMASELLI *FIRMATO*



CISL FP – SEGRETERIA REGIONALE:

Giovanni STELLACCI (giusta delega in atti della Segreteria Generale CISL FP prot. n. 45 del 07/02/2022 confermata in data 13/10/2023 con comunicazione acquisita a prot. AOO\_106-0013029 del 17/10/2023) *FIRMATO*

UIL FPL – SEGRETERIA REGIONALE:

Giuseppe VICENTI (giusta delega in atti della Segreteria Generale UIL FPL prot. n. 1080/2023/PB del 10/11/2023) *FIRMATO*

CSA RAL – SEGRETERIA REGIONALE:

Carlo CIRASOLA *FIRMATO*

IL PRESIDENTE DELLA RSU:

Giovanni DENITTO *FIRMATO*

SI È TENUTO L'INCONTRO FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DEFINITIVO A CONFERMA DELL'IPOTESI DI ACCORDO STIPULATA IL 30.04.2024 CON I CONTENUTI DI SEGUITO RIPORTATI:

**OGGETTO: Esame ed approvazione dei seguenti articoli dello schema di Regolamento regionale per la disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all'Amministrazione regionale nei giudizi tributari:**

- **ARTICOLO 2 - *Attribuzione delle propine***
- **ARTICOLO 4 - *Rendicontazione delle propine***

Visti:

- l'articolo 2, comma 3 e l'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 12, comma 1, lett. b) del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437 conv. dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;
- lo schema di Regolamento regionale per la disciplina del riconoscimento delle propine liquidate con sentenze favorevoli all'Amministrazione regionale nei giudizi tributari.

Le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale all'unanimità approvano sottoscrivendo in via definitiva i contenuti degli articoli 2 e 4 dello schema del Regolamento regionale per la disciplina del riconoscimento delle propine liquidate



con sentenze favorevoli all'Amministrazione regionale nei giudizi tributari come di seguito riportato:

**Articolo 2  
(Attribuzione delle propine)**

1. Le propine, riscosse mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992 o direttamente versate dalla parte soccombente, sono imputate allo specifico capitolo di entrata del bilancio regionale E3062305 a cui sono collegati i capitoli di spesa U0003800 relativo ai compensi, U0003801 relativo ai contributi sociali effettivi a carico dell'ente e U0003802 relativo all'IRAP, ai fini della successiva liquidazione e pagamento ai funzionari titolari di incarichi di EQ della Sezione Finanze secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Il riconoscimento delle propine ai funzionari titolari di incarichi di EQ che si costituiscono in rappresentanza dell'ente, al netto del contributo unificato che resta acquisito al bilancio regionale, è comprensivo di oneri previdenziali e IRAP a carico dell'ente e, previo adeguamento del Fondo Risorse Decentrate, viene di regola liquidato con cadenza annuale a seguito di specifica rendicontazione resa da ciascun funzionario titolare di incarico di EQ officiato del giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4.
3. Il dirigente del Servizio competente, sulla base delle riscossioni accertate, assevera la rendicontazione presentata da ciascun funzionario titolare di incarico di EQ e liquida le somme effettivamente spettanti con determinazione trasmessa alla Sezione Personale che provvede alla conseguente erogazione in busta paga, congiuntamente alla retribuzione di risultato, applicando le vigenti disposizioni di legge in materia di oneri riflessi e di IRAP.
4. Le propine sono riconosciute in modo che quanto erogato al singolo funzionario titolare di incarico di EQ non superi l'equivalente del suo trattamento economico complessivo o l'eventuale diverso tetto stabilito dalla normativa vigente al momento della liquidazione, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche.
5. In conseguenza del riconoscimento delle propine ai funzionari titolari di EQ la retribuzione di risultato ai medesimi spettante è ridotta nella misura prevista dalla disciplina regionale vigente.

**Articolo 4  
(Rendicontazione delle propine)**

1. Le propine effettivamente riscosse secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, sono riconosciute a seguito di specifica rendicontazione annuale redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di attestazione secondo l'allegato modello A, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, dal funzionario titolare di EQ costituitosi in giudizio, corredata di espressa dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento. Sulla base della rendicontazione presentata, il dirigente del competente Servizio adotta gli atti di impegno, liquidazione e pagamento ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, subordinatamente all'esito positivo della valutazione di cui al comma 7.
2. L'attività di rappresentanza in giudizio dell'ente può essere svolta disgiuntamente da due funzionari titolari di incarichi di EQ della Sezione Finanze i quali, in relazione alle specifiche attività da ciascuno espletate, indicano nella rendicontazione di cui al comma 1 la misura delle propine loro spettanti.
3. Le propine riscosse e quantificate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, sono riconosciute esclusivamente in favore dei funzionari titolari di incarichi di EQ nella misura di seguito riportata:



**SEZIONE PERSONALE**

- a) attività di rappresentanza in giudizio svolta interamente da un unico funzionario incaricato: 100 per cento;
- b) attività di rappresentanza in giudizio svolta disgiuntamente da due funzionari incaricati: 50 per cento per ciascun funzionario incaricato.

4. Qualora l'attività di rappresentanza in giudizio sia stata svolta, in tutto o in parte, da un funzionario titolare di incarico di EQ che, al momento della definizione del giudizio, risulti cessato dal servizio o presti servizio presso altre strutture dell'ente o altre amministrazioni, le propine rimosse spettanti allo stesso sono riconosciute in suo favore nella misura di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui l'attività di rappresentanza in giudizio sia stata completata da altro funzionario titolare di incarico di EQ diverso da quello che ha iniziato il ricorso, le propine rimosse sono riconosciute secondo le modalità di seguito riportate:

- a) nella misura del 50 per cento al funzionario titolare di incarico di EQ cessato dal servizio o che presti servizio presso altre strutture regionali o di altre amministrazioni;
- b) nella misura del restante 50 per cento al funzionario titolare di incarico di EQ che ha completato l'iter di rappresentanza in giudizio dell'ente fino alla definizione del giudizio ed alla riscossione delle relative spese.

6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, ai fini del riconoscimento delle propine, il funzionario, prima della cessazione del servizio presso la Sezione Finanze, predispone e deposita presso il Servizio di appartenenza l'elenco riepilogativo dei ricorsi trattati, compilato secondo l'allegato modello B, indicando i giudizi ancora pendenti e quelli definiti per i quali non si è ancora conclusa la fase di riscossione. L'assolvimento di tale obbligo costituisce adempimento essenziale della prestazione richiesta al funzionario delegato e pertanto è condizione per il riconoscimento in suo favore delle relative propine.

7. La liquidazione delle propine è disposta dal dirigente della Sezione Finanze previa valutazione da parte del dirigente del Servizio competente del rendimento individuale del funzionario nell'esercizio del potere di rappresentanza processuale delegatogli, sulla base della diligenza, della tempestività e puntualità dimostrate negli adempimenti processuali, così come desumibili dal provvedimento che ha definito il giudizio tributario cui ineriscono le propine richieste. In particolare, si terrà conto: a) dell'eventuale mancato rispetto dei termini processuali che abbia comportato decadenze e/o preclusioni con effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione regionale; b) dell'eventuale assenza ingiustificata ad udienze da cui siano derivati effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione regionale. In tali casi il dirigente della Sezione Finanze, sentito il dirigente del Servizio interessato, disporrà la riduzione del 10% del compenso spettante al funzionario in relazione allo specifico ricorso tributario trattato. Nel caso in cui nel corso dello stesso anno solare abbiano a verificarsi più di una contestazione, le propine spettanti in relazione ai ricorsi nella trattazione dei quali sia stata ravvisata mancanza di diligenza e/o puntualità saranno ridotte in misura progressiva del 20%, del 40%, dell'80%, fino alla totale eliminazione, per un massimo di 5 casi. Le relative somme costituiranno economia di bilancio per l'Ente.

Nel compiere la valutazione del rendimento individuale sulla base della condotta processuale, il dirigente della Sezione Finanze dovrà comunque sentire e tener conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun funzionario delegato avendo particolare riguardo al numero dei ricorsi trattati, nonché all'attività professionale complessivamente svolta. Ove dalla disamina del provvedimento giurisdizionale il dirigente della Sezione Finanze rilevi elementi negativi di valutazione del rendimento individuale, dovrà chiedere chiarimenti al funzionario titolare di EQ. Ove i chiarimenti forniti sulla base degli atti di causa non siano ritenuti sufficienti, il dirigente opera la decurtazione del compenso nelle percentuali suindicate.

Tutte le parti presenti, inoltre, concordano di fissare il limite annuale liquidabile a favore dei funzionari titolari di EQ delegati alla rappresentanza dell'Ente nei ricorsi tributari pari a complessivi 20.000,00 euro. Nel caso di superamento del predetto limite annuale, le parti si impegnano ad incontrarsi in sede di contrattazione



collettiva integrativa per le opportune valutazioni relative all'impatto sul Fondo Risorse Decentrate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, 28 maggio 2024

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE**

**IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE:**

DOTT. NICOLA PALADINO *FIRMATO*

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE:**

PER FP CGIL – PATRIZIA TOMASELLI *FIRMATO*

PER CISL FP – GIOVANNI STELLACCI *FIRMATO*

PER UIL FPL – GIUSEPPE VICENTI *FIRMATO*

PER CSA RAL – CARLO CIRASOLA *FIRMATO*

PRESIDENTE RSU – GIOVANNI DENITTO *FIRMATO*